

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Il Funzionario Giudiziale
Patrizia *Giorga*
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 16/06/2015 - CC
Cau. 17812
R.G.N. 26986/2013

Rep. *Richiesta recupero P.U.*
Alf

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26986-2013 proposto da:

PG, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CHIODA, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

RE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98-G, presso lo studio dell'avvocato FABIO SCATAMACCHIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3427/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'11/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l'Avvocato FABIO SCATAMACCHIO, che si riporta e chiede il
rigetto del ricorso.



CASSAZIONE.NET

In un procedimento di separazione tra **PG** e **RE**, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 11/09/2013, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere assegno di mantenimento per la moglie per l'importo di €. 200,00 mensili.

Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la moglie.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).

Il giudice a quo fonda la propria decisione su alcune dichiarazioni dell'odierno ricorrente e su presunzioni che possono sicuramente utilizzarsi anche nella materia in esame. Chiarisce così, con motivazione adeguata e non illogica, che il marito, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risultava titolare di un reddito di €. 15.470,00; egli ha affermato di pagare un canone di locazione di €. 400,00 e non ha contestato l'obbligo di versare assegno di €. 700,00 mensili. Il medesimo - continua la sentenza impugnata - dopo aver ceduto una attività di tintoria, aveva dichiarato di svolgere intensa attività lavorativa, nel campo dei trasporti. Ritiene la Corte che l'odierno ricorrente abbia evitato di fare chiarezza sulla sua attuale condizione lavorativa, risultando comunque, per quanto detto, che egli disponga di risorse economiche.

Al contrario non può valutarsi sufficiente al sostentamento della moglie il modesto incasso di "lavoretti artigianali" dalla stessa realizzati, considerando le difficoltà della donna, non giovane, per un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro, avendo essa cessato l'attività presso la lavanderia del marito, dalla nascita della secondogenita. Viene limitato l'assegno ad €. 200,00, tenendo conto che la moglie vive con i figli in una casa di proprietà dei genitori.

Diversamente da quanto afferma il ricorrente in memoria difensiva, non è in questione l'onere della prova sul diritto al mantenimento, che compete necessariamente al beneficiario: il giudice a quo peraltro non pone in discussione tale principio, ricorrendo ad alcune presunzioni, sicuramente ammissibili anche in ambito familiare, e valorizza alcune ammissioni dello stesso ricorrente, evidenziando altresì i limiti della sua dichiarazione dei redditi che egli ha sicuramente obbligo di depositare.

Va pertanto rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alla spese di giudizio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 1.600,00 di cui €. 100,00 per esborsi; oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 16/06/2015.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 8-9-2015



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

